

Prezzo per le Interzietti

Il Cittadino Italiano

Le inserzioni di 2.4 e 4.8 pagina per l'Italia e per l'Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annuale del **GIORNALE ITALIANO** via della Festa 18 Udine.

Le associazioni si ricevono esclusivamente all'ufficio del giornale, in via della Posta n. 16, Udine.

ANNO XVI

APPENDICE

PROCESSO CURIOSO

(Continued)

LE INSERZIONI

per l'Italia e per l'Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annonzi del Cittadino Italiano via della Posta 18, Udine.

FERRO CHINA BISLERI

Liquore stomatico ricostituente

MILANO - FELICE BISLERI - MILANO -

La domanda che mi perviene da alcuni miei clienti, sulla vendita del mio Ferro-China-Bisleri, come è fatta da Farmacisti, Droghieri, liquoristi ecc. corrisponde alle norme delle nuove leggi sanitarie, quantunque basterebbe sufficientemente, a rispondere a questa domanda il riflesso che se il Ferro-China-Bisleri non potesse essere venduto come è venduto, sarebbe prima di tutto proibita la vendita a me, mi obbliga a pubblicare l'ordinanza 31 dicembre p. p. del Tribunale di Milano, colla quale fu nuovamente accertato che la vendita del mio FERRO-CHINA-BISLERI come è fatta da farmacisti, droghieri, liquoristi ecc. corrisponde pienamente alle norme delle leggi sanitarie.

FELICE BISLERI.

ORDINANZA

DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Art 257 - 359 Cod. di P. C.

N. 4655 GL.
• 8637 MP.

Il Giudice Istruttore nel Tribunale Civile e Correzionale di Milano ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel processo contro Bisleri Felice imputato di contravvenzione all'articolo 27 della legge sulla sanità pubblica 22 Dicembre 1888 per vendita del Liquore "FERRO-CHINA-BISLERI", Vista l'ordinanza 12 Maggio 1890 colla quale si è dichiarato non farsi luogo nel processo N. 237 già istituito per lo stesso titolo a carico del Bisleri (1.)

Ritenuto che dalla perizia seguita dal prof. Pavesi risulta stabilito che il «Ferro-China-Bisleri», non può considerarsi come un medicinale, ma è invece un liquore, cioè un preparato di china e ferro sotto forma diversa da quella di un vero medicinale e che perciò usasi a dosi arbitrarie non determinate.

Che dalla stessa perizia rilevasi esistere nel detto liquore la china ed il ferro, sicchè non può dirsi che ad esso si attribuiscono virtù ed indicazioni terapeutiche non corrispondenti al suo contenuto.

Che perciò non esiste nella fabbricazione e nello spaccio del cennato liquore la contravvenzione prevista dagli art. 22-27 della legge Sanitaria.

Sulle conformi conclusioni del P. M. - Visto l'art. 250 C. P. P.

DICHIARA

NON FARSÌ LUOGO A PROCEDIMENTO PER INESISTENZA DI REATO

Milano 31 Dicembre 1890.

DE NOTARIS
NANNI alunno

Informato di questa ordinanza l'illustre Prof. M. Semmola Senatore del Regno, ebbe a scrivermi nei seguenti termini che mi compiacio di pubblicare.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Clinica Terapeutica

Carissimo Bisleri,

Per mostrarmi quanto piacere mi ha fatto la vostra lettera vi rispondo col ritorno del corriere, e mi congratulo sinceramente del vostro trionfo. Non poteva essere diversamente. Vi lascio considerare quanto ne ho goduto, dappoichè io fui il padrino del FERRO-CHINA-BISLERI, e ciò doveva bastare per significare che trattavasi di un eccellente preparato e molto utile, perchè io non ho mai messo la mia approvazione se non a cose che realmente la meritavano.

Devotissimo

M. SEMMOLA

Napoli 4 Gennaio 1891.

Professore all'Università di Napoli - Senatore del Regno.

ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Articolo 257 - 359 Cod. P. P.

(1) N. 1895 GL.
• 2237 MP.

Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile Correzionale di Milano ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel processo contro Felice Bisleri imputato di contravvenzione all'art. 27 della legge sulla Sanità pubblica 22 Dicembre 1888 per vendita del Liquore "Ferro-China-Bisleri". Visti i risultati della eseguita perizia, ritenuto che non potrebbe adducersi al Bisleri la contravvenzione prevista dall'art. 27 della legge sulla Sanità Pubblica del 22 Dicembre 1888, e relativo Regolamento 29 Novembre 1889, perchè la perizia ha stabilito che il "Ferro-China-Bisleri" non può considerarsi come un medicinale, ma è invece un liquore cioè un preparato di China e Ferro sotto forma diversa da quella di un vero medicinale, che può perciò prendersi a dosi arbitrarie e non determinate, ugualmente che altri analoghi preparati, come le acque minerali tergolesane di natura che artificiali, il vino Marsala chinato, il Fernet ed altri.

Che potrebbe neppure imputarsi al Bisleri il delitto previsto dell'articolo 258, del Codice Penale, perchè il liquore Bisleri contiene effettivamente il ferro e la china allo scopo di esso non può esservi perciò inganno al compratore.

DICHIARA

NON FARSÌ LUOGO A PROCEDIMENTO PER INESISTENZA DI REATO

Milano 12 Maggio 1890.

Firmato: De Nostris
Nanni alunno